



ORDINANZA MUNICIPALE SUL DIVIETO DI FUMO

Il Municipio di Melide, richiamati:

- ▶ la Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008;
- ▶ la Legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989;
- ▶ il Regolamento cantonale concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013;
- ▶ gli artt. 107 cpv. 2 lett. b) e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- ▶ l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC;

ordina:

Principio

Art. 1

¹È vietato fumare nelle strutture comunali (ad esempio nelle scuole, nella sala multiuso, ecc.), all'interno degli stabili amministrativi, in tutti gli uffici comunali e nei veicoli di servizio.

²Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori quali ad esempio atri, corridoi, foyers e servizi igienici, così come agli spazi all'aperto delle strutture scolastiche e di quelle dove si svolgono attività per e con i minorenni.

³È inoltre vietato fumare negli spazi aperti, debitamente contrassegnati, dove vengono svolte attività ricreative con bambini, specialmente nell'areale dell'Istituto scolastico comunale, del parco giochi in Piazza D. Fontana e del campo polisportivo.

Eccezioni

Art. 2

È permesso fumare solo negli appositi spazi fumatori, separati fisicamente dal resto dell'ambiente, debitamente contrassegnati e adeguatamente ventilati.

Vigilanza

Art. 3

¹Il Segretario comunale, il Vice Segretario comunale, il responsabile dell'Ufficio tecnico, il capo della squadra esterna e il direttore dell'Istituto scolastico sono incaricati di verificare la corretta applicazione della presente Ordinanza.

Il Municipio può incaricare anche altri dipendenti.

²Ripetute trasgressioni e palesi abusi devono essere immediatamente segnalati al Municipio per i provvedimenti necessari.

MUNICIPIO



MELIDE

Sanzioni

Art. 4

¹Le infrazioni commesse da terzi sono punite con la multa fino a CHF 10'000.-.

²Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 e segg. LOC.

Entrata in vigore

Art. 5

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio:

Il Sindaco
Angelo Geninazzi

Il Segretario
Alfio Vananti

RM 35 del 19.1.2015

Pubblicata agli albi comunali dal 21.1.2015 al 20.2.2015

